

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA**  
**RICORSO**

nell'interesse delle signore:

- dott.ssa **Anna Rita PIRARBA**, nata ad Arzana, il 2.8.1975, codice fiscale PRRNRT75M42A454K, residente a Selargius, via Bezzecca n. 64;

- dott.ssa **Angela LORRAI**, nata a Cagliari, il 2.3.1975, codice fiscale LRRNGL75C42B354W, residente a Esch-sur-Alzette (c.a.p. L-4010, Lussemburgo), rue de l'Alzette n. 144;

entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Salvatore Paolo Satta del Foro di Cagliari, codice fiscale STTSVT64M13G119J, PEC [avvocatosatta@arubapec.it](mailto:avvocatosatta@arubapec.it), fax 070.372077, elettivamente domiciliate presso lo Studio professionale del medesimo in Cagliari, via Libeccio n. 32, giusta procura speciale allegata al presente ricorso;

ricorrenti

**contro**

- **Regione Autonoma della Sardegna**, il persona del suo Presidente in carica, con sede a Cagliari, viale Trento n. 69;

- **Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Direzione Generale della Sanità**, in persona del suo Direttore Generale, con sede a Cagliari, via Roma n. 223;

resistenti

**e nei confronti di**

**Vacca Cinzia**, residente in Ovodda (NU) alla Via Taloro n°60;

**Scanu Pinuccia**, residente in Cagliari alla Via Guicciardini n°9;

**Arru Stefanina**, residente in Ittiri (SS) alla Via Conciliazione n°19;

**Concas Maria Francesca**, residente in Iglesias (CA) alla Via Torricelli n°4;

**Pitzus Valeria**, residente in Cagliari alla Via Gianturco n°36;

**Serra Michele**, residente in Cagliari alla Via Castiglione 110;

**Anzani Nicola**, residente in Cagliari alla Via F. Ciusa n°97;

**Olla Carlo**, residente in Quartu Sant'Elena (CA) alla Via Ponchielli 17;

**Pintus Silvia**, residente in Cagliari alla Via Paruta 4;

**Petromilli Paola**, residente in Cagliari alla Via Freud n°4;

**Murabito Manuel**, residente in Quartu Sant'Elena alla Via Bulgaria n°7;

**Usai Patrizia**, residente in Cagliari-Pirri, alla Via dei Vigneti n°13;

**Serri Simonetta**, residente in Quartu Sant'Elena, alla Via Diaz 84, c.a.p. 09045;

controinteressati

**per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti di seguito indicati**

- della **determinazione n. 53 del 26.1.2017**, della Direzione Generale della Sanità, Servizio qualità dei servizi e governo clinico, della Regione Sardegna, avente oggetto: «*Approvazione graduatoria unica definitiva dei vincitori del Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna - Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 271*» (**doc. 2**);

- della «*graduatoria unica definitiva dei vincitori del Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Sardegna - Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 271*» pubblicata nel BURAS, Supplemento straordinario al n. 7, del 2.2.2017, nella parte in cui assegna alle odierne ricorrenti, in associazione, la posizione n. 138 (**doc. 3**);

- dei **verbali della Commissione giudicatrice**, non conosciuti nel loro tenore letterale né data, contenenti valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi all'associazione composta dalle dott.sse Pirarba e Lorrari, nonché della **scheda di valutazione** contenente l'attribuzione dei detti punteggi (**doc. 4**);

- nonché del **verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 18.9.2013**, e relativo allegato, nei limiti e per le motivazioni spiegate nel ricorso (**doc. 5**);

- nonché, del «*bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna - art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27*» (**doc. 7**) e della determinazione di approvazione dello stesso, non conosciuta, alle condizioni e nei limiti specificati nel ricorso;

- di ogni altro atto comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente, anche non conosciuto ed in quanto lesivo per gli interessi delle odierne ricorrenti;

**FATTO**

1) Le odierne ricorrenti, dott.sse Anna Rita Pirarba e Angela Lorrari hanno partecipato, in associazione - come previsto e consentito dal bando (vedansi: **doc. 5** e **doc. 6**, ricevuta della domanda di partecipazione) - al concorso in epigrafe, all'esito del quale sono state collocate al **138° posto nella graduatoria definitiva**, con il **punteggio di 40,45** (**doc. 3**).

2) In concreto, quest'ultimo risulta discendere dal riconoscimento in capo

all'associazione Pirarba – Lorrari dei seguenti punteggi:

- **35 punti** per l'esercizio professionale, nei quali, in modo certamente illegittimo, è **stata ricompresa anche la maggiorazione del 40% - fino ad un massimo di 6,5, punti - prevista dall'art. 9 della L. 221/1968;**
- **5,00 punti** per il voto di laurea;
- **0,45 punti** per il voto di abilitazione professionale (vedasi: scheda di valutazione, **doc. 4**).

3) Tuttavia, in base ai titoli posseduti ed alla normativa vigente, il punteggio da attribuirsi all'associazione composta dalle odierne ricorrenti avrebbe dovuto essere determinato come di seguito specificato nel dettaglio:

**CALCOLO RELATIVO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DI PIRARBA ANNA RITA:**

- attività di farmacista collaboratore presso la Farmacia Dott.ssa Devoto Maria Luisa in Nuxis (farmacia rurale) dal 15.07.2002 al 21.08.2002;
- attività di farmacista collaboratore presso Farmacia Dott. Dell'Apa Bruno (farmacia urbana) in Monserrato dal 16.09.2002 al 08.10.2002 e dal 15.10.2002 al 07.12.2002;
- attività di farmacista collaboratore presso Farmacia Dott.ssa Mura Lucia in Donori (farmacia rurale) dal 27.01.2003 al 10.06.2003;
- attività di farmacista direttore presso Farmacia Dott.ssa Mura Lucia (farmacia rurale) dal 11.06.2003 al 17.06.2003;
- attività di farmacista collaboratore presso Farmacia Dott.ssa Mura Lucia (farmacia rurale) dal 18.06.2003 al 09.05.2004;
- attività di farmacista direttore presso Farmacia Dott.ssa Mura Lucia (farmacia rurale) dal 10.05.2004 al 15.05.2004;
- attività di farmacista collaboratore presso Farmacia Dott.ssa Mura Lucia (farmacia rurale) dal 16.05.2004 al 19.05.2010;
- attività di farmacista direttore presso Farmacia Dott.ssa Mura Lucia (farmacia rurale) dal 20.05.2010 al 27.05.2010;
- attività di farmacista collaboratore presso Farmacia Dott.ssa Mura Lucia (farmacia rurale) dal 28.05.2010 al 17.10.2012;
- attività di farmacista direttore presso Farmacia Dott.ssa Mura Lucia (farmacia rurale) dal 18.10.2012 al 25.10.2012;
- attività di farmacista collaboratore presso Farmacia Dott.ssa Mura Lucia (farmacia rurale) dal 26.10.2012 alla data di pubblicazione del bando sul B.u.r.a.s. (05/02/2013) nonchè a tutt'oggi; applicando alla suddetta carriera professionale i coefficienti di punteggio stabiliti nel bando di concorso si assegnano punti 0,45 al farmacista collaboratore per ciascun anno di

carriera nei primi 10 anni e punti 0,18 da parte di ciascun commissario per ogni anno di carriera nei successivi 10 anni. Pertanto  $0,45 \times 10$  anni lavorativi presso la farmacia Dott. Mura di Donori (farmacia rurale) danno luogo all'accumulo di punti 4,5 da parte di ciascuno dei 5 commissari per un **totale di punti 22,5** (i decimali successivi sono omessi in quanto influenti ai fini del risultato finale) nonchè **ulteriori punti 0,3** (i decimali successivi sono omessi in quanto influenti ai fini del risultato finale) per gli ulteriori mesi di attività effettuati, sempre presso la farmacia Dott.ssa Mura in Donori ed inerenti i secondi 10 anni di carriera, il tutto per un punteggio complessivo di **punti 22,9** (i decimali successivi sono omessi in quanto influenti ai fini del risultato finale).

**CALCOLO RELATIVO ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DI LORRAI ANGELA:**

- attività di farmacista collaboratore presso la Farmacia Valle Rosa in San Sperate (farmacia urbana) dal 10.04.2003 al 31.10.2003;
- attività di farmacista collaboratore presso la Farmacia Diana Paolo in Musei (farmacia rurale) dal 21.11.2003 al 07.10.2005;
- attività di farmacista collaboratore presso la Farmacia Mura Maria Vincenza in Soleminis (farmacia rurale) dal 12.10.2005 al 07.12.2007;
- attività di farmacista collaboratore presso la Farmacia Mura Maria Vincenza in Soleminis (farmacia rurale) dal 03.12.2007 al 07.12.2007;
- attività di farmacista collaboratore presso la Farmacia Mura Maria Vincenza in Soleminis (farmacia rurale) dal 08.12.2007 al 19.05.2010;
- attività di farmacista direttore presso la Farmacia Mura Maria Vincenza in Soleminis (farmacia rurale) dal 20.05.2010 al 27.10.2010;
- attività di farmacista collaboratore presso la Farmacia Mura Maria Vincenza in Soleminis (farmacia rurale) dal 28.05.2010 al 06.06.2012;

applicando alla suddetta carriera professionale i coefficienti di punteggio stabiliti nel bando di concorso si assegnano al farmacista collaboratore punti 0,45 per ciascun anno di carriera nei primi 10 anni, pertanto  $0,45 \times 9$  anni e 4 mesi espletati presso la farmacie Valle Rosa in San Sperate e Mura Maria Vincenza in Soleminis danno luogo all'accumulo di punti 4,05 da parte di ciascuno dei 5 commissari per un **totale di punti 20,5** (i decimali successivi sono omessi in quanto influenti ai fini del risultato finale).

Pertanto, la somma dei punteggi per l'esercizio professionale delle due candidate associate, sommati algebricamente (come previsto dall'art. 8 del Bando: «*In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal*

DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce»), determina un punteggio complessivo pari a **punti 43,4** da ridursi a **punti 35,00**, vale a dire il tetto massimo di punteggio per l'esercizio professionale fissato dall'art. 5 del DPCM n. 298/1994.

Dunque, il punteggio da attribuirsi all'associazione composta dalle odierne ricorrenti avrebbe dovuto essere così determinato:

- **35 punti** per l'esercizio professionale a cui andavano **sommati i 6,5 punti di miglioramento** per esercizio quinquennale in farmacia rurale, ai sensi dell'art. 9 della L. 221/1968, per un **totale di 41,5 punti**;

- **5 punti** per il voto di laurea (4,5 Lorrari + 0,75 Pirarba, mediato a 5, tetto massimo fissato dall'art. 6 DPCM 298/1994);

- **0,45 punti** per il voto di abilitazione professionale (0,2 Pirarba e 0,25 Lorrari);

**totale punti 46,95, con età media pari ad anni 37,8336.**

Ove il punteggio fosse stato correttamente calcolato in base a quanto sopra evidenziato, le odierne ricorrenti **avrebbero dovuto essere collocate nella posizione n. 3 della graduatoria di merito definitiva**, in luogo della dott.ssa Cinzia Vacca (punti 45,58, immediatamente di seguito al dott. Marco Zaru, 46,98 punti).

4) All'evidenza, infatti, le odierne ricorrenti **non hanno beneficiato** della «... *maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50*» **per i farmacisti che abbiano esercitato almeno 5 anni in farmacie rurali** (ai sensi dell'art. 9 della Legge 221/1968) in quanto **la stessa è stata ricompresa, illegittimamente, all'interno del “tetto massimo” di 35 punti per l'esercizio professionale** (vedasi: scheda di valutazione, cit.).

5) Gli atti odiernamente impugnati si appalesano pertanto illegittimi, oltre che lesivi dei legittimi interessi e diritti delle odierne ricorrenti che pertanto li impugnano, domandandone l'annullamento, giuste le seguenti ragioni di

## DIRITTO

### -I-

**Violazione e/o errata interpretazione e applicazione di legge: Legge n. 221/1968, art. 9; Decreto Legge n. 1/2012, art. 11; D.P.C.M. n. 298/1994; violazione del bando di concorso, art. 8. Eccesso di potere per erroneità manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e d'imparzialità.**

1.- La Legge 8.3.1968, n. 221, significativamente rubricata “*Provvidenze a favore dei farmacisti rurali*” prevede, nel suo art. 9, in caso di concorsi per l'assegnazione di farmacie,

che «*Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50*».

Il punteggio assegnato in base all'esercizio professionale, indipendentemente dalla sede d'esercizio, da quantificarsi nel massimo di 35 punti (7 per ciascuno dei cinque commissari; vedasi art. 5 D.P.C.M. 298/1994), deve quindi essere incrementato nella misura del 40% dello stesso, fino ad un massimo di 6,5 punti, per coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di esercizio in farmacie rurali.

La *ratio*, in termini di “premialità aggiuntiva” a favore dei farmacisti rurali è evidente e deriva chiaramente dalla situazione di maggior disagio di residenza e lavorativo che i titolari e collaboratori delle stesse si trovano a dover fronteggiare (non a caso è prevista dalla legge in parola anche una indennità economica di residenza; art. 2 e segg.).

Pertanto, in sede concorsuale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, tale maggiorazione del 40% del punteggio dei titoli relativi all'esercizio professionale (sostanzialmente anzianità d'esercizio in farmacia rurale) ha l'evidente finalità di consentire ai suddetti professionisti di concorrere per un cambio di sede verso collocazioni maggiormente vantaggiose. In assenza di siffatto “correttivo”, infatti (vale a dire in base al solo criterio dell'anzianità ed esperienza professionale), gli stessi patirebbero l'effetto di una sostanziale “staticizzazione delle sedi”, senza effettive possibilità di collocazione in graduatoria in posizione utile per una scelta potenzialmente prioritaria delle sedi vacanti.

D'altronde, appare d'immediata evidenza come il criterio di assegnazione dei punteggi utilizzato nel concorso in esame, di fatto, cancella totalmente la disposizione dell'art. 9 della L. 221/1968, ricomprendendo la maggiorazione in esso prevista entro il “tetto massimo” dei 35 punti, valido sia per i farmacisti “rurali” che per quelli “urbani”.

La **corretta interpretazione della disposizione dell'art. 9 della Legge n. 221/1968** è invece quella che considera tale maggiorazione del 40% quale **aggiuntiva rispetto al punteggio già conseguito per l'esercizio professionale, ciò anche oltre il limite dei 35 punti fissati quale tetto massimo per detti titoli**, sì che, altrimenti, potrebbe non esservi alcuna differente collocazione in graduatoria tra il concorrente “urbano” e quello “rurale”, con indubbio danno a sfavore di quest'ultimo. Il primo, infatti, già operante in una sede “urbana” si troverebbe a confermare una posizione acquisita, mentre il secondo vedrebbe inevitabilmente frustrata la propria aspirazione ad una sede maggiormente agevole e remunerativa.

Altro effetto potenzialmente distorsivo si manifesterebbe poi all'interno della stessa ca-

tegoria dei “farmacisti rurali” con l’ingiustificata posizione di maggior vantaggio attribuita ai concorrenti con minore anzianità di servizio, laddove la maggiorazione del 40% (fino al limite massimo dei 6,5 punti aggiuntivi) fosse consentita solo entro il tetto dei 35 punti totali per i titoli di servizio. Infatti, come espresso nella recente **sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 5667/2015 (pubblicata il 14.12.2015)** *«in sostanza, ..., soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un’anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio -, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità»*, ciò che *«... finirebbe, oltre a **privare di contenuto la norma agevolativa – art. 9 di cui sopra** -, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile»*.

**2.-** La pronuncia del Consiglio di Stato testé citata, infine, contiene la chiara espressione della regola qui rivendicata per cui la maggiorazione del 40% (con il limite dei 6,5 punti) vada attribuita in aggiunta al tetto massimo dei 35 punti fissato per l’esercizio professionale, laddove, in conclusione, riconosce che *«Nella specie e andando sul piano concreto dell’attribuzione del punteggio, si rileva che **alla ricorrente spettavano – e ciò non viene contestato – per l’esercizio professionale: 34,85 punti i quali maggiorati di 6,50 – per titolarità di farmacia rurale – determinavano un punteggio complessivo di 41,35, con probabile effettivo conseguimento, in base a tale punteggio, di una posizione più favorevole in graduatoria»***.

In definitiva, non pare esservi alcun dubbio in merito alla circostanza per cui **la suddetta maggiorazione non possa intendersi come ricompresa all’interno del tetto massimo dei 35 punti attribuibili per l’esercizio professionale ma vada necessariamente intesa quale aggiuntiva rispetto a tale tetto massimo di punteggio**.

**3.-** Il **bando di concorso**, emanato ai sensi dell’**art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1**, è volto all’assegnazione di 90 (in realtà 89) sedi farmaceutiche in favore dei *«... farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, iscritti all’albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c)»* (art. 11, comma 3, D.L. cit.); negli stessi termini dispone l’art. 2 del bando di concorso.

Detta *lex specialis* prevede, al suo art. 8, che «*La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11, così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135. La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente*»: **il DPCM 298/1994 non contiene alcuna disposizione in contrasto rispetto alla L. 221/1968 quanto all'assegnazione della maggiorazione del 40% per i farmacisti rurali (né potrebbe)**; quanto all'**art. 11 del D.L. 1/2012**, esso, al comma 4, dispone che «*Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo*», **nulla disponendo in deroga alle previsioni dell'art. 9 della L. 221/1968** (maggiorazione del 40% per i farmacisti rurali), salvo quanto si dirà appresso.

L'unica deroga, nel senso dell'estensione di detta maggiorazione a categorie non contemplate nell'art. 9 della L. 221/1968, è contenuta nell'art. 8 del bando, che prescrive quanto segue: «*All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 [vale a dire le farmacie aperte all'interno di esercizi commerciali], si applica la maggiorazione del 40% , fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968*». Ovviamente, tale disposizione – che ricalca quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del D.L. n. 1/2012 - conferma e rafforza l'indubbia coerenza di tale trattamento in favore dei farmacisti rurali, unici destinatari, in origine, di tale maggiorazione.

**4.-** Quanto ai criteri di valutazione fissati per l'esercizio professionale, essi, come scritto, si trovano esplicitati nel verbale n. 3 della Commissione giudicatrice e nel relativo allegato. In essi viene fissato in 31,5 punti il tetto massimo di punteggio per l' "attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico e di parafarmacia". Tale previsione appare **illegittima per violazione dell'art. 8 del bando** laddove non specifica e (a quanto consta) non ha applicato la suddetta disposizione della *lex specialis* nella parte in cui prevede che «*In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce*». Poiché le odierne ricorrenti hanno partecipato in forma associata, la sommatoria dei punteggi ad esse attribuito per l'esercizio dell'attività professionale andava ricondotto entro il limite dei 35 punti (massimo stabilito dall'art. 5 del detto DPCM in ragione di 7 punti per ciascuno dei cinque commissari); come sopra argomentato, poi, tali 35 punti andavano maggiorati in conformità alla previsione

dell'art. 9 della L. 221/1968.

Comunque, nella denegata ipotesi di riconosciuta legittimità delle previsioni della citata regola contenuta nel verbale n. 3, alle odierne ricorrenti avrebbe dovuto essere assegnata, quantomeno, la **posizione n. 12** nella graduatoria di merito, come di seguito rappresentato:

- **esercizio professionale 31,5 punti + 6,5 punti di maggiorazione; totale 38 punti**
- **voto di laurea 5 punti**
- **voto di abilitazione professionale 0,45 punti**
- totale punti 43,45, con età media pari ad anni 37,8336**

corrispondenti alla posizione n. 12 della graduatoria di merito definitiva, in luogo della dott.ssa Pinuccia Scanu (punti 43,34, immediatamente di seguito al dott.ssa Marcella Sechi, 43,48 punti).

**5.-** Risulta evidente, in ragione di quanto sin qui esposto, come la Commissione giudicatrice sia incorsa in evidenti errori tanto di interpretazione che di applicazione della pertinente normativa e della stessa *lex specialis*.

Come anche esplicitato dal Consiglio di Stato, nella più volte citata sentenza n. 5667/2015, la mancata considerazione, nel computo dei punteggi, della maggiorazione di cui all'art. 9 della L. 221/1968 costituisce un'evidente violazione dei principi di ragionevolezza e d'imparzialità in quanto, contrariamente alla *ratio* della suddetta disposizione, è suscettibile di privare i farmacisti rurali della concreta possibilità di modificare in senso migliorativo la propria condizione lavorativa (con ottenimento di una sede farmaceutica con collocazione meno disagiata) e dall'interno della stessa categoria dei farmacisti rurali «*alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile*». Tale patente violazione del principio di ragionevolezza si esprime già con l'ovvia considerazione, già esplicitata, per cui si viene indubbiamente a privare di contenuto la norma agevolativa di cui all'art. 9 della L. 221/1968 (in realtà la si disapplica *tout court*).

## -II-

**Quanto all'impugnazione del bando di concorso:**

**violazione e/o errata interpretazione e applicazione di legge: Legge n. 221/1968, art. 9; violazione del principio di gerarchia tra le fonti e del principio di specialità. Eccesso di potere per erroneità manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e d'imparzialità.**

Il bando di concorso, segnatamente l'art. 8 (*Valutazione dei titoli*) contiene, nel suo primo capoverso, la prescrizione secondo cui «*La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11 [D.L. 1/2012], così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135*». Come illustrato nel capo **-I-** che precede, in realtà

nessuna delle due fonti citate dispone in contrasto con l'art. 9 della L. 221/1968, sebbene il citato DPCM stabilisca dei “tetti massimi” nell'attribuzione del punteggio. Si è tuttavia già spiegato come il “tetto massimo” di 35 punti per l'esercizio professionale previsto nel DPCM 298/1994, oltre a non poter derogare e/o impedire la piena applicabilità della maggiorazione del 40% prevista per i farmacisti rurali dalla L. 221/1968 anche oltre tale limite “massimo” di punteggio, sia in ragione del chiaro tenore letterale di quest'ultimo, sia in virtù del fondamentale principio di gerarchia tra le fonti che obbliga a ritenere prevalente la fonte legislativa.

In tal senso si è pure espressa la più volte citata sentenza del Consiglio di Stato «... *la normativa in esame [L. 221/1968, art. 9], da considerarsi “lex specialis” rispetto alla normativa generale – L. n.362/1991 e D.P.C.M. n.298/1994- non può essere, in forza del principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione – art.9 L.n.221/1968- non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario.*

*Nella sostanza, il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per i l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art.9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario» (così: Cons. Stato, sez. III, n. 5667/2015).*

Analogamente, anche l'art. 8 del bando del concorso per cui è causa, nel rinviare unicamente all'applicazione del DPCM n. 298/1994 ed al D.L n. 1/2012, ha implicitamente obliato (quantomeno parzialmente, ed avallato l'operato della Commissione in tal senso) la previsione dell'art. 9 della L. 221/1968.

Pertanto, anche questa disposizione della *lex specialis* va considerata illegittima quanto alla sua, quantomeno implicita, imposizione di un “tetto massimo” al punteggio attribuibile per l'esercizio professionale in contrasto con la chiara e cogente disposizione della legge del 1968.

Quanto alle ulteriori censure in rubrica, vale quanto già esposto al capo –**I**- che precede.

### **P.Q.M.**

e con espressa riserva d'integrazione delle difese e di eventuali motivi aggiunti, si domanda l'annullamento degli atti impugnati, nelle parti d'interesse per le odierne ricorrenti e nei limiti specificati, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.

\* \* \*

**Contributo unificato € 650,00.**

\* \* \*

Si produrranno in copia, all'atto del deposito, i documenti di seguito elencati:

- 2) determinazione n. 53 del 26.1.2017;
- 3) graduatoria unica definitiva dei vincitori;
- 4) scheda di valutazione dell'associazione Pirarba Lorrari;
- 5) verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 18.9.2013 e relativo allegato;
- 6) ricevuta della domanda di partecipazione delle ricorrenti Anna Rita Pirarba ed Angela Lorrari;
- 7) bando di concorso.
- 8) Sentenza Consiglio di Stato -sezione terza- n. 5667/2015 (pubblicata il 14.12.2015)

Cagliari, 31 marzo 2017

Avv. Salvatore Paolo Satta

### **ISTANZA CAUTELARE**

Quanto alla ricorrenza del presupposto di legge del *fumus boni iuris*, valgono le argomentazioni in fatto e diritto esposte nel ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, si sottolinea l'urgente necessità di adottare un provvedimento di sospensione della graduatoria impugnata, onde evitare che l'amministrazione possa procedere all'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili sulla base dell'odierna graduatoria. Si osserva anche, a tale proposito, come tale immediata assegnazione sarebbe suscettibile di arrecare un danno, oltre che alle odierne ricorrenti, in definitiva agli stessi assegnatari, ove, come si auspica, codesto Ill.mo Tribunale dovesse poi accogliere nel merito l'odierno ricorso.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge anche della fase cautelare e con richiesta di essere sentiti in Camera di consiglio.

Cagliari, 31 marzo 2017

Avv. Salvatore Paolo Satta